



Comune di Gambarogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 337

Magadino, 18 gennaio 2021

Risoluzione municipale no. 45

di competenza della Commissione Petizioni

Approvazione del Regolamento sul finanziamento dell'illuminazione pubblica stradale, con trasferimento dei costi all'utenza tramite imposta speciale di attribuzione

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

Introduzione

Con l'entrata in vigore della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), dal 1° gennaio 2009 sono decaduti tutti i regimi di monopolio sull'approvvigionamento elettrico e di distribuzione sino allora previsti nelle Leggi sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e sull'Azienda elettrica ticinese (LAET).

Il Gran Consiglio, approvando in data 4 novembre 2013 la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI), a parziale compenso della decadenza privativa (per il nostro Comune di poco inferiore a 1 MIO di CHF, versata da SES e AMB), ha previsto per il Cantone e i Comuni l'incasso di una tassa a carico del gestore di rete per l'uso speciale delle strade pubbliche nella posa delle infrastrutture elettriche. Per il nostro Comune ciò implica un'entrata di ca. CHF 330'000.00 annui.

Inoltre, il Gran Consiglio ha pure approvato un articolo (14b LA-LAEI) che prevede la possibilità di sottoscrivere prestazioni contrattuali con il gestore di rete a copertura dei costi dell'illuminazione pubblica che il nostro Comune, con una prima a livello cantonale, ha sfruttato con l'emanazione di un'apposita regolamentazione già alla fine del 2014.

Istoriatto

In data 29 settembre 2014, il Consiglio comunale adotta il Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di approvvigionamento elettrico (MM no. 68 20212-2016). Il Regolamento è applicato nei successivi anni 2015 e 2016, con un incasso per il Comune di ca. CHF 230'000.00/annui.

Il 10 ottobre 2016, in attesa di evadere alcuni ricorsi pendenti presso il Consiglio di Stato riguardanti altri Comuni che nel frattempo avevano adottato analoga Regolamentazione, la Sezione enti locali chiede di sospendere l'applicazione del Regolamento; invito prontamente eseguito nel successivo anno 2017.

Via Cantonale 138

6573 Magadino

Tel.: +41 91 786 84 00

Fax: +41 91 786 84 01

info@gambarogno.ch

www.gambarogno.ch

Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere

Il 20 giugno 2017, sulla scorta di alcune Sentenze emanate dal Consiglio di Stato, la Sezione enti locali dichiara l'inapplicabilità del Regolamento, poiché ritenuto non conforme al Diritto d'ordine superiore.

Nella citata decisione la SEL non ha tuttavia considerato che il 17 marzo 2017 il Tribunale federale (DTF 143 II 283) aveva già confermava che è lecito l'addossamento dei costi dell'illuminazione pubblica stradale ai consumatori finali, non come tassa d'uso, **ma come imposta speciale di attribuzione dei costi.**

Il 18 aprile 2019, riprendendo la citata sentenza del Tribunale federale, la Sezione enti locali risponde ad alcuni quesiti posti dal Municipio di Ascona per conto del Convivio dei Sindaci del Locarnese. E' confermato che a determinate condizioni l'addossamento dei costi dell'illuminazione pubblica stradale agli utenti finali è sostenibile.

La nuova giurisprudenza

La Sezione enti locali, riprendendo la giurisprudenza del Tribunale federale, ha definito che:

- i tributi e le prestazioni richiesti dagli Enti pubblici per l'approvvigionamento elettrico non sottostanno alla LAEI e per questo l'addossamento va regolato con una base legale in senso formale, ossia un Regolamento comunale che deve in particolare prevedere lo scopo dell'addossamento, la cerchia dei contribuenti, la base e i criteri di calcolo dell'imposta speciale;
- è ammesso che una prestazione generale dell'Amministrazione non deve forzatamente essere finanziata con le imposte, confermando dunque la legalità del principio di emanare delle imposte speciali di attribuzione di costi, nel caso in oggetto per l'illuminazione pubblica stradale;
- è ritenuto lecito l'addossamento dei costi dell'illuminazione pubblica stradale (che comprendono il consumo di energia, le manutenzioni e gli investimenti IP e l'IVA) ai consumatori finali, non come tassa d'uso, ma come imposta speciale di attribuzione dei costi, gravando l'insieme della popolazione;
- i criteri di calcolo devono preferibilmente essere fissati in modo schematico, nel rispetto della parità di trattamento e della proporzionalità;
- nel prelievo dell'imposta speciale si consiglia di favorire l'applicazione di importi forfettari, piuttosto che percentuali sui consumi d'energia.

Per integrare le novità legislative e giurisprudenziali anzi citate si è ritenuto di allestire un nuovo Regolamento, che annulla e sostituisce il precedente, pur mantenendo parte dei principi e dei contenuti già adottati dal Consiglio comunale.

I capitoli del Regolamento

Disposizioni generali

Comprendono gli articoli da 1 a 6.

Nel campo di applicazione sono definite le posizioni che possono rientrare nei costi dell'illuminazione pubblica stradale che, al netto di eventuali sussidi o prelievi dal Fondo energie rinnovabili, sono attribuiti all'utenza finale tramite l'imposta speciale.

Per definire la cerchia dei contribuenti si è considerato che l'illuminazione pubblica stradale è un bene pubblico che, una volta prodotta, è disponibile per tutti in modo indiscriminato e per questo è impossibile escludere qualcuno dal suo beneficio. Secondo questo principio, in modo schematico, ritenuto che il beneficio fra le singole categorie di utenti è simile ed equivalente, la cerchia dei contribuenti comprende tutti gli utenti di un impianto allacciato alla rete di distribuzione, siano essi persone fisiche o giuridiche, domiciliati o residenze secondarie.

Modalità, principio di prelievo, limiti dell'imposta speciale di attribuzione dei costi

Comprendono gli articoli da 7 a 10.

Analogamente a quanto già previsto nel precedente Regolamento, la decisione di prelievo dell'imposta è di competenza del Consiglio comunale, da eseguirsi nell'ambito dell'approvazione annuale del preventivo, sulla scorta dei risultati del conto economico dell'anno precedente, rispettivamente delle previsioni d'esercizio. Il capitolo è stato completato nel senso che, in assenza di specifica decisione, vige il principio secondo il quale l'imposta speciale di attribuzione dei costi è percepita.

Se approvato il principio di prelievo, l'importo dell'imposta speciale sarà deciso con Ordinanza municipale, a copertura dei costi dell'illuminazione pubblica stradale, fra un minimo di CHF 25.00 e un massimo di CHF 60.00, per il proprietario di ogni impianto allacciato. Gli importi non saranno assoggettati all'IVA.

Norme transitorie e Disposizioni finali

Comprendono gli articoli 11 e 12.

Prevedono l'importo della Tassa speciale fissata tramite Ordinanza municipale e l'abrogazione della precedente regolamentazione dopo la crescita in giudicato del Regolamento e la ratifica da parte della Sezione enti locali.

Stima finanziaria

Prestazione	CHF IVA compresa consuntivo 2017	CHF IVA compresa consuntivo 2018	CHF IVA compresa consuntivo 2019	CHF IVA compresa consuntivo 2020	CHF IVA compresa preventivo 2021
Energia per illuminazione stradale	90'666.45	84'437.70	80'917.45	82'000.00	82'000.00
Contratto di manutenzione	69'523.90	60'812.65	65'680.85	64'620.00	60'000.00
Adeguamenti IP	45'745.95	93'712.41	66'305.84	55'380.00	60'000.00
Costo capitale investito nella rete***	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
Prelievo dal FER	-60'000.00	-60'000.00	- 60'000.00	- 60'000.00	- 60'000.00
Totali	151'936.30	184'962.76	158'904.14	148'000.00	148'000.00

Valore medio in CHF	Beneficiari assoggettati	Imposta speciale di attribuzione annua in CHF
158'360.64	6000 *	26.40**

* considerate le unità abitative assoggettate ad altri tipi di tasse

** importo teorico dell'imposta speciale sui dati medi per consuntivi 2017-2019 e preventivi 2020 e 2021

*** capitale investito per diminuire il valore di riscatto della rete a CHF 1.00.

Tenuto conto della costante diminuzione della potenza installata, del rallentamento negli adeguamenti IP e dei prelievi dal Fondo energie rinnovabili, un'imposta speciale minima di CHF 25.00 appare plausibile. Per contro, l'importo massimo indicato in CHF 60.00 tiene ampiamente conto di eventuali nuovi costi d'investimento, al momento non noti e possibili aumenti nel costo dell'energia. In ogni caso, l'incasso tramite imposta speciale non potrà eccedere la copertura dei costi effettivi contabilizzati nelle posizioni previste all'articolo 2 "Campo di applicazione".


Il nuovo Regolamento per il trasferimento dei costi all'utenza tramite imposta speciale di attribuzione è da intendersi quale aggiornamento della precedente decisione già adottata dal Consiglio comunale alle novità giurisprudenziali introdotte dal Tribunale federale.

Il presente messaggio è stato discusso in data 18 gennaio 2021 e approvato dal Municipio con risoluzione no. 45.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, s'invita il Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e

1. E' approvato il Regolamento sul finanziamento dell'illuminazione pubblica stradale, con trasferimento dei costi all'utenza tramite Imposta speciale di attribuzione, articolo per articolo e nel suo insieme.
2. Il Regolamento sarà applicabile dopo le pubblicazioni di rito e la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Il Sindaco

Tiziano Ponti

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario

Alberto Codiroli

Allegato:

- Regolamento sul finanziamento dell'illuminazione pubblica stradale, con trasferimento dei costi all'utenza tramite imposta speciale di attribuzione



Comune di Gambarogno

COMUNE DI GAMBAROGNO

**Regolamento
sul finanziamento dell'illuminazione pubblica stradale,
con trasferimento dei costi all'utenza,
tramite imposta speciale di attribuzione**



Via Cantonale 138
6573 Magadino

Tel.: +41 91 786 84 00
Fax: +41 91 786 84 01

info@gambarogno.ch
www.gambarogno.ch

Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere

DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
<i>Art. 1 Oggetto</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Campo di applicazione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Basi legali</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 Scopo dell'addossamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 Competenze</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 Cerchia dei contribuenti</i>	<i>4</i>
MODALITÀ, PRINCIPIO DI PRELIEVO, LIMITI DELL'IMPOSTA SPECIALE DI ATTRIBUZIONE DEI COSTI.....	4
<i>Art. 7 Modalità</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 Principio di prelievo</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 Determinazione annuale dell'imposta speciale</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 Imposta speciale di attribuzione dei costi</i>	<i>4</i>
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	5
<i>Art. 11 Modalità d'incasso.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 Entrata in vigore</i>	<i>5</i>

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il Regolamento stabilisce le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'addossamento ai consumatori finali dei costi derivanti dagli accordi contrattuali per l'illuminazione pubblica, sottoscritti con il gestore di rete ai sensi dell'art. 14b LA-LAEI, tramite imposta speciale di attribuzione dei costi.

Art. 2 Campo di applicazione

L'imposta speciale di attribuzione si applica ai costi di gestione e manutenzione della rete d'illuminazione pubblica stradale che comprendono:

- il costo dell'energia, compreso il trasporto e le relative tasse;
- il costo dell'infrastruttura esistente, ossia del capitale investito e degli ammortamenti amministrativi;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli investimenti per l'aggiornamento tecnico e di risparmio energetico;
- l'imposta sul valore aggiunto delle singole prestazioni (IVA).

Art. 3 Basi legali

Le basi legali per gli accordi contrattuali, giusta l'articolo 2 del presente Regolamento e l'incasso dell'imposta speciale di addossamento dei costi sono costituiti dagli articoli 14b LA-LAEI, dagli articoli 186, 192, 193a e 193b della Legge organica comunale (LOC).

Art. 4 Scopo dell'addossamento

Coprire i costi dell'illuminazione pubblica stradale indicati all'articolo 2 tramite imposta speciale di attribuzione forfettaria.

Art. 5 Competenze

Il Consiglio comunale sottoscrive le Convenzioni o i Mandati di prestazioni con i Gestori di rete.

Il Municipio fissa annualmente l'imposta speciale tramite Ordinanza municipale.

Art. 6 Cerchia dei contribuenti

La cerchia dei contribuenti comprende tutte le unità abitative, siano esse legate a persone fisiche o giuridiche, domiciliate o residenze secondarie.

Ritenuto che il beneficio fra le singole categorie di utenti è simile, equivalente e senza possibilità di misurarne il vantaggio particolare, l'imposta è forfettaria, unica e uguale per tutti.

MODALITÀ, PRINCIPIO DI PRELIEVO, LIMITI DELL'IMPOSTA SPECIALE DI ATTRIBUZIONE DEI COSTI

Art. 7 Modalità

I costi dell'illuminazione pubblica stradale, al netto da eventuali sussidi e prelievi dal Fondo energie rinnovabili, sono attribuiti alla cerchia dei contribuenti di cui all'articolo 6.

L'imposta speciale di attribuzione dei costi è incassata direttamente dall'Amministrazione comunale nel rispetto dei principi del Diritto federale quali la legalità, la proporzionalità e l'uguaglianza giuridica.

Art. 8 Principio di prelievo

Nell'ambito dell'approvazione annuale del preventivo il Consiglio comunale può decretare - sulla scorta dei risultati del Conto economico dell'anno precedente, rispettivamente delle previsioni d'esercizio di quello successivo - la rinuncia al prelievo dell'imposta.

In assenza di specifica dichiarazione vige il principio secondo il quale l'imposta speciale di attribuzione dei costi è percepita.

Art. 9 Determinazione annuale dell'imposta speciale

Il Municipio, sulla scorta dei costi dell'illuminazione pubblica stradale, per le posizioni di cui all'articolo 2, fissa l'importo forfettario dell'imposta speciale a copertura dei costi netti, tramite Ordinanza municipale, ritenuto un minimo di CHF 25.00 e un massimo di CHF 60.00 per ogni impianto allacciato alla rete di distribuzione.

Art. 10 Imposta speciale di attribuzione dei costi

L'imposta speciale di attribuzione dei costi è calcolata con un importo forfettario uniforme, secondo la seguente formula:

- **totale dei costi dell'illuminazione pubblica stradale / numero delle unità abitative.**

Trattandosi di un'imposta emessa nell'ambito dell'attività sovrana dei Comuni non è soggetta all'IVA.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Modalità d'incasso

Le modalità sono indicate nell'Ordinanza municipale nella quale saranno compresi, oltre all'importo dell'imposta forfettaria, tutti gli elementi di calcolo utili alla sua fissazione.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale e la successiva ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.

Ogni precedente Regolamento o Disposizione vigenti in materia sono abrogati.

Approvato con risoluzione Municipale no. 45 del 18 gennaio 2021

Approvato dal Consiglio comunale il

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il (risoluzione no.).